

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5484815
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 26 Aprile 2007 N. 17**

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 giugno 1989 n. 15 (abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative) e modifiche alla legge regionale 5 maggio 1992 n. 11 (modifiche alla legge regionale 15/1989).

pag. 196

LEGGE REGIONALE 26 Aprile 2007 N. 18

Disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale.

pag. 199

LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2007 N. 17

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 giugno 1989 n. 15 (abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative) e modifiche alla legge regionale 5 maggio 1992 n. 11 (modifiche alla legge regionale 15/1989).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Modificazione di articolo)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 12 giugno 1989 n. 15 (abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative) è aggiunto il seguente comma:

“4 bis. La Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede contributi secondo criteri definiti dalla Giunta regionale, ai comuni che provvedono al censimento delle barriere architettoniche presenti sul loro territorio.”.

Articolo 2 (Sostituzione di articolo)

1. L'articolo 23 bis della l.r. 15/1989 è sostituito dal seguente:

“Articolo 23 bis (Interventi finanziari per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi aperti al pubblico)

1. La Regione concede contributi in conto capitale per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative a favore di:
 - a) enti locali ed enti del settore regionale allargato di cui alla legge regionale 24 gennaio 2006 n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)) per interventi in edifici e spazi pubblici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica;
 - b) soggetti privati per interventi in edifici e spazi privati aperti al pubblico;
 - c) soggetti privati per interventi in edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata.
2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati agli enti ed ai soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità degli edifici e degli spazi interessati dagli interventi.”.

Articolo 3 (Inserimento di articolo)

1. Dopo l'articolo 23 bis della l.r. 15/1989 è inserito il seguente:

“Articolo 23 ter (Contributi per interventi in edifici privati):

1. I contributi di cui all'articolo 23 bis, comma 1, lettera c), possono essere concessi:
 - a) alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;
 - b) a coloro i quali abbiano fiscalmente a carico i soggetti di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 12

- del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);
- c) ai condomini di civili abitazioni ed ai proprietari di alloggi ove hanno la residenza i soggetti di cui alla lettera a);
 - d) ai datori di lavoro ove prestano la propria attività lavorativa i soggetti di cui alla lettera a).
2. I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 riguardano esclusivamente gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto beneficiario ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della l. 23 ottobre 1992 n. 421).
 3. Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione degli interventi sugli immobili, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile.”.

**Articolo 4
(Inserimento di articolo)**

1. Dopo l'articolo 23 ter della l.r. 15/1989 è inserito il seguente:

**“Articolo 23 quater
(Competenze della Regione e dei Comuni)**

1. Le istanze relative ai contributi di cui all'articolo 23 bis, comma 1, lettera a) sono inoltrate, con l'indicazione delle opere da realizzare o dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa, alla Regione.
2. La Regione provvede all'istruttoria e all'erogazione dei contributi secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 23 quinquies, comma 1.
3. Le istanze relative ai contributi di cui all'articolo 23 bis, comma 1, lettere b) e c) sono inoltrate, con l'indicazione delle opere da realizzare o dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa, al Comune territorialmente competente, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 23 quinquies, comma 1.”.

**Articolo 5
(Inserimento di articolo)**

1. Dopo l'articolo 23 quater della l.r. 15/1989 è inserito il seguente:

**“Articolo 23 quinquies
(Procedura di concessione dei contributi)**

1. La Giunta regionale, ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 23 bis, stabilisce con apposito provvedimento:
 - a) i criteri di selezione degli interventi, con indicazione di eventuali priorità e la relativa spesa riconoscibile;
 - b) la misura del contributo concedibile e le modalità di erogazione;
 - c) le modalità e i tempi di presentazione delle istanze, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 quater commi 1 e 2;
 - d) i casi di decadenza dal contributo e le modalità di reimpiego delle somme recuperate.
2. La formazione del piano previsto dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986 n. 41 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 1986”), costituisce criterio di priorità nell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 23 bis, comma 1, lettera a).”.

**Articolo 6
(Inserimento di articolo)**

1. Dopo l'articolo 23 quinquies della l.r. 15/1989 è inserito il seguente:

**“Articolo 23 sexies
(Progetti speciali)”**

1. La Regione promuove, mediante la concessione di contributi in conto capitale, la realizzazione di progetti speciali finalizzati a determinare modelli di riferimento per soluzioni di accessibilità e di visibilità di edifici e spazi aperti caratterizzati dalla pubblica accessibilità.
2. La Giunta regionale definisce le procedure per la selezione ed il finanziamento dei progetti di cui al comma 1.”.

**Articolo 7
(Inserimento di articolo)**

1. Dopo l’articolo 23 sexies della l.r. 15/1989 è inserito il seguente:

**“Articolo 23 septies
(Norma transitoria)”**

1. In fase di prima attuazione della presente legge, le domande inserite nella graduatoria regionale approvata nell’anno 2006 ai sensi dell’articolo 9 della legge 9 gennaio 1989 n. 13 (disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), sono soddisfatte compatibilmente con le risorse finanziarie stanziata dal bilancio regionale.
2. Le domande inviate dai Comuni in Regione entro il 1° marzo 2007, con le modalità di cui all’articolo 11 della l.r. 13/1989, sono ammissibili a finanziamento sulla base dei criteri e delle priorità di cui alla presente legge.”.

**Articolo 8
(Inserimento di articolo)**

1. Dopo l’articolo 26 della l.r. 15/1989 è inserito il seguente:

**“Articolo 26 bis
(Norma finanziaria)”**

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante:
 - utilizzo, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a euro 500.000,00 in termini di competenza dello stanziamento iscritto all’U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2006;
 - iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2007 di euro 500.000,00 in termini di competenza dello stanziamento iscritto all’U.P.B. 7.207 “Edilizia pubblica e sociale”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.”.

**Articolo 9
(Abrogazione di norme)**

1. Il comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 15/1989 è abrogato.
2. Al comma 5 dell’articolo 23 della l.r. 15/1989 le parole “ed al quarto comma” sono soppresse.
3. L’articolo 5 della legge regionale 5 maggio 1992 n. 11 (modifiche alla legge regionale 12 giugno 1989 n. 15 (abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative)) è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 26 aprile 2007

PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Massimiliano Costa

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 26 APRILE 2007

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Maria Bianca Berruti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 62 in data 19 dicembre 2006;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 dicembre 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 250;*
- c) *è stato assegnato alla VI Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, primo comma del Regolamento interno in data 27 dicembre 2006;*
- d) *la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 21 marzo 2007;*
- e) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con un emendamento nella seduta del 12 aprile 2007;*
- f) *è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta 17 aprile 2007;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 31 maggio 2007.*

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 12 giugno 1989 n. 15 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 28 giugno 1989 n. 9.*

Nota all'articolo 2

- *La legge regionale 24 gennaio 2006 n. 2 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 25 gennaio 2006 n. 1.*

Note all'articolo 3

- *Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è pubblicato nella G.U. 31 dicembre 1986 n. 302 S.O..*
- *Il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 è pubblicato nella G.U. 30 dicembre 1992 n. 305 S.O.*
- *La legge 23 ottobre 1992 n. 421 è pubblicata nella G.U. 31 ottobre 1992 n. 257 S.O..*

Nota all'articolo 5

- *La legge 28 febbraio 1986 n. 41 è pubblicata nella G.U. 28 febbraio 1986 n. 49.*

Nota all'articolo 7

- *La legge 9 gennaio 1989 n. 13 è pubblicata nella G.U. 26 gennaio 1989 n. 21.*

Nota all'articolo 8

- *La legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 è pubblicata nel B.U. 22 marzo 2000 n. 5 - S.S.*

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Porti, Lavori Pubblici ed Edilizia – Ufficio Politiche Abitative e Lavori Pubblici

LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2007 N. 18

Disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati in attuazione dei principi fondamentali e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985 n. 752 (normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e promuove il miglioramento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale.

Articolo 2
(Riconoscimento delle tartufaie)

1. Sono delegate alle Comunità montane ed ai Comuni riuniti in consorzio, di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 (delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana), di seguito denominati Enti delegati, le funzioni amministrative di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate di cui all'articolo 3 della l. 752/1985.
2. Per ottenere il riconoscimento di cui al comma 1 gli interessati devono presentare istanza indirizzata agli Enti delegati competenti per territorio, allegando la planimetria catastale che individui l'area interessata e un parere tecnico di un laboratorio autorizzato che evidenzi le caratteristiche intrinseche dei terreni proposti e che comprovi le ragioni e la fondatezza della richiesta.
3. Gli Enti delegati provvedono all'istruttoria della domanda e decidono in merito alla concessione dei riconoscimenti, tenuto conto dello specifico quadro di riferimento delle condizioni necessarie alle singole specie di tartufi approvato dalla Giunta regionale e delle condizioni necessarie alle singole specie di tartufi.
4. Il riconoscimento ha validità quinquennale per le tartufaie controllate e decennale per quelle coltivate e può essere ulteriormente confermato su richiesta e specifica istruttoria.
5. Le tartufaie sono delimitate da apposite tabelle conformi a quanto disposto dall'articolo 3 della l. 752/1985.

Articolo 3
(Tesserino d'idoneità)

1. Per praticare la raccolta dei tartufi i raccoglitori devono essere in possesso del tesserino di idoneità rilasciato dalla Regione.
2. Al tesserino di idoneità deve essere allegata la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di cui al numero d'ordine 27 della vigente tariffa prevista dalla legge regionale 27 dicembre 1994 n. 66 (tasse sulle concessioni regionali).
3. La Giunta regionale con apposito provvedimento disciplina le procedure per il rilascio del tesserino di idoneità.

Articolo 4
(Calendario e orario di raccolta)

1. La raccolta delle varie specie di tartufi è consentita nei periodi indicati dalla l. 752/1985, il calendario di raccolta è unico per tutto il territorio regionale, la ricerca e la raccolta è consentita anche nelle ore notturne.
2. La Giunta regionale con apposito provvedimento disciplina le procedure per la determinazione e la variazione del calendario di raccolta.
3. I provvedimenti di variazione del calendario di raccolta sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale e sono

opportunamente divulgati.

Articolo 5
(Delimitazione della zona geografica di raccolta)

1. La delimitazione della zona geografica di raccolta, ai sensi dell'articolo 7 della l. 752/1985, viene effettuata dalla Giunta regionale sentite le amministrazioni provinciali interessate.
2. Per la delimitazione di particolari zone geografiche di raccolta gli Enti delegati possono proporre, per i propri ambiti territoriali, una richiesta motivata con relativa cartografia.

Articolo 6
(Conservazione del patrimonio tartufigeno)

1. Ai proprietari o possessori di piante arboree di riconosciuta capacità tartufigena produttrici di Tuber Magnatum Pico, che gestiscono terreni sotto forma di proprietà o affitto, può essere concessa un'indennità annua fino ad un massimo di euro 20,00 per ogni soggetto arboreo che si impegnino a conservare, permettendo nello stesso tempo la libera raccolta dei tartufi sul terreno ove lo stesso è radicato ai ricercatori in regola con le disposizioni di cui alla l. 752/1985 ed alla presente legge.
2. L'indennità di cui al comma 1, che può essere aggiornata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, è concessa dagli Enti delegati.
3. La Giunta regionale con apposito provvedimento disciplina le procedure per la concessione di tali indennità e i relativi controlli.

Articolo 7
(Interventi per lo sviluppo della tartuficoltura)

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale può concedere contributi a favore dei conduttori di tartufaie singoli o associati e dei consorzi volontari di cui all'articolo 8, per i seguenti interventi:
 - a) conservazione e incremento del patrimonio arboreo tartufigeno regionale di cui all'articolo 6;
 - b) contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto e la messa a dimora di piante tartufigene.
2. Gli aiuti per le attività di cui al presente articolo e all'articolo 6 sono concessi ai sensi del Regolamento (CE) 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.

Articolo 8
(Consorzi volontari)

1. I consorzi volontari di cui all'articolo 4 della l. 752/1985 devono essere costituiti nel rispetto dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile.
2. Tali consorzi devono trasmettere all'Ente delegato competente copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto ed ogni anno una relazione sull'attività svolta corredata da copia del bilancio consuntivo.

Articolo 9
(Commercializzazione dei tartufi)

1. Per quanto riguarda la lavorazione, la conservazione e la vendita dei tartufi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 7 al 14 della l. 752/1985.

Articolo 10
(Vigilanza e sanzioni amministrative)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è effettuata dai soggetti di cui all'articolo 15 della l. 752/1985 e dagli Enti delegati.

2. Per le violazioni delle norme della presente legge e della l. 752/1985 si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
- a) raccolta senza il tesserino prescritto:
 - 1) da euro 501,00 a euro 1000,00 se il raccoglitore non ha conseguito il tesserino di idoneità;
 - 2) da euro 251,00 a euro 500,00 se il raccoglitore ha il tesserino scaduto e/o non ha l'attestazione di pagamento annuale;
 - 3) da euro 51,00 a euro 250,00 se il raccoglitore ha il tesserino scaduto ma ha l'attestazione di pagamento annuale;
 - 4) da euro 15,00 a euro 50,00 se il raccoglitore pur possedendo il tesserino valido con la relativa attestazione di pagamento annuale non è in grado di esibirli al momento del controllo;
 - b) raccolta in periodo vietato o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo, ovvero commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta: da euro 520,00 a euro 1550,00;
 - c) raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno: da euro 520,00 a euro 1550,00 per ogni 1000 mq o frazione inferiore del terreno lavorato;
 - d) apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra prima estratta per ogni cinque buche o frazioni di cinque aperte e non riempite a regola d'arte: da euro 160,00 a euro 470,00;
 - e) raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni dalla data dell'impianto: da euro 15,00 a euro 46,00;
 - f) raccolta di tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute di cui all'articolo 2: da euro 160,00 a euro 470,00;
 - g) raccolta di tartufi immaturi: da euro 15,00 a euro 46,00;
 - h) vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte, da euro 516,00 a euro 1549,00;
 - i) messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte, da euro 516,00 a euro 1549,00.
3. Gli agenti che procedono alla confisca del prodotto, ai sensi dell'articolo 18 della l. 752/1985, redigono apposito verbale di confisca contenente le indicazioni della specie, il numero e il peso dei tartufi confiscati. Al trasgressore è rilasciata copia del processo verbale di accertamento della violazione.
4. Stante la deperibilità del prodotto, gli stessi agenti procedono alla sua vendita al maggiore offerente, allegando al rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) almeno due offerte d'acquisto da acquisire presso commercianti o ristoratori della zona.
5. L'importo ricavato dalla vendita, al netto delle spese di versamento, è versato all'Ente delegato e viene eventualmente restituito a chi ne ha diritto nel caso in cui si accerti che la violazione non sussiste.
6. Le competenze amministrative in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui al presente articolo sono affidate agli Enti delegati che vi provvedono ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

Articolo 11 (Revoca dei contributi)

1. Le indennità e i contributi concessi ai sensi della presente legge sono revocati e le somme liquidate sono recuperate maggiorate degli interessi legali nel caso in cui il beneficiario non si attenga alle disposizioni previste per l'accesso ai contributi.

Articolo 12 (Disposizioni finali e transitorie)

1. I tesserini di idoneità per praticare la raccolta di tartufi rilasciati in base alla legge regionale 16 maggio 1988 n. 17 (disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi) conservano la loro validità fino alla scadenza.
2. Le Commissioni istituite ai sensi della l.r. 17/1988 e le relative procedure per il rilascio del tesserino di idoneità restano in vigore fino all'approvazione da parte della Giunta Regionale delle nuove disposizioni previste dall'articolo 3 della presente legge.

3. I riconoscimenti di tartufoie controllate o coltivate di cui all'articolo 3 della l. 752/1985 effettuati ai sensi della precedente normativa conservano la loro validità fino alla scadenza.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella l. 752/1985.

Articolo 13 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007:
 - a) prelevamento di quota di euro 20.000,00 in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" e di quota di euro 10.000,00 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";
 - b) iscrizione di euro 20.000,00, in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 13.105 "Spese per l'incremento delle colture" e di euro 10.000,00, in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 13.205 "Interventi per l'incremento delle colture".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 14 (Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 16 maggio 1988 n. 17 (disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 26 aprile 2007

PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Massimiliano Costa

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 26 APRILE 2007

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) la proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Michele Boffa e Carlo Vasconi in data 6 febbraio 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 160;
- b) è stata assegnata alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, primo comma del Regolamento interno del Consiglio;
- c) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 23 febbraio 2007 e la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 12 aprile 2007;
- d) è stata esaminata e approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 17 aprile 2007;
- e) la legge regionale entra in vigore il 31 maggio 2007.

2. RELAZIONE AL CONSIGLIO

RELAZIONE DI MAGGIORANZA (Consigliere M. Boffa)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

La proposta di legge all'esame del Consiglio regionale ha ad oggetto "Disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale".

Il tartufo, prezioso e raro frutto della terra, in Liguria è per i più una novità di questi ultimi anni ma lo si è sempre trovato fin da tempi antichissimi. Le zone di produzione sono piuttosto estese: tutta la riviera di ponente da Savona a Ventimiglia per il tartufo nero pregiato, lo scorzone e il bianchetto, le Valli della Bormida e dell'Erro per il bianco pregiato, il nero pregiato, il nero ordinario ed il moscato, le valli dello Stura e dello Scrivia per l'uncinato, ma anche le zone più orientali ai confini con Emilia e Toscana sono a vocazione tartufigena.

Le particolari caratteristiche geologiche dei terreni, unite al clima mite ma ricco di piovvaschi, fanno sì che sia possibile trovare nel nostro territorio, un po' dovunque e in tutte le stagioni, almeno sette delle nove specie di cui è autorizzata la commercializzazione. Una tale ricchezza trova pochi eguali in Italia. Eppure il tartufo ligure non è mai riuscito ad affermarsi e, soprattutto, a identificarsi con una terra che da sempre ha parlato e parla di mare.

Il taglio del bosco con conseguente abbattimento di molte piante tartufigene, abbinato al rapido degrado delle tartufaie dovuto all'abbandono delle campagne e al loro inselvaticimento, ha portato a una notevole contrazione della produzione. Dunque, in attesa che si diffonda la tartuficoltura, è indispensabile avviare un progetto che preveda la salvaguardia delle piante attualmente in produzione.

La nostra proposta di legge si compone di quindici articoli, il primo dei quali individua le finalità di "disciplinare" e di "promuovere" già espresse nel titolo della legge stessa. L'articolo 2 distingue tra tartufaie controllate e tartufaie coltivate, definendo le modalità per il riconoscimento dell'uno e dell'altro impianto entrambi realizzati in ambienti vocati. Gli articoli 3 e 4 trattano, rispettivamente, del tesserino di idoneità e del calendario, mentre l'articolo 5 prefigura una mappatura con relativa cartografia delle zone di raccolta ai fini della loro delimitazione geografica.

L'articolo 6 fissa le modalità di conservazione del patrimonio tartufigeno regionale, attraverso l'istituzione di un'indennità a favore dei proprietari o possessori di piante arboree di riconosciuta capacità tartufigena, affinché questi si impegnino a conservarle permettendo nello stesso tempo la libera raccolta dei tartufi sul loro terreno. Particolare attenzione è dovuta alle piante produttrici di tuber magnatum o bianco pregiato (per il quale non c'è ancora speranza di individuare un metodo di coltivazione), situate in terreni marginali alle terre coltivate e quindi più a rischio di esbosco.

L'articolo 7 individua gli interventi per lo sviluppo della tartuficoltura, prevedendo anche contributi in conto capitale nella misura massima del 50%, a favore dei conduttori di tartufaie e dei consorzi volontari di cui al successivo articolo 8, per l'acquisto e la messa a dimora di piante tartufigene.

L'articolo 9 istituisce la tassa di concessione regionale per il rilascio dell'autorizzazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi.

L'articolo 10 recepisce la normativa nazionale e quindi, per ciò che concerne la lavorazione, la conservazione e la vendita di tartufi, applica le disposizioni di cui agli articoli dal 7 al 14 della L. 752/1985.

L'articolo 11 tratta della vigilanza e delle sanzioni amministrative per ciascuna delle violazioni previste dalla normativa nazionale.

Gli articoli 12, 13, 14 e 15 fissano la possibilità di revoca dei contributi, le disposizioni finali e transitorie, la norma finanziaria e l'abrogazione della norma precedente.

Ricordiamo, infine, che il comparto dei prodotti tipici, di cui il prodotto di nicchia "tartufo" fa parte, è uno dei più promettenti e, adeguatamente sostenuto e messo a sistema, può contribuire alla valorizzazione socio-economica del nostro entroterra.

Per i suesposti motivi, si auspica che il presente provvedimento, come già in sede di Commissione, riscuota unanimi consensi.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge 16 dicembre 1985 n. 752 è pubblicata nella G.U. 21 dicembre 1985 n. 300;*

Nota all'articolo 2

- *La legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 è pubblicata nel B.U. 1° febbraio 1978 n. 5;*

Nota all'articolo 3

- *La legge regionale 27 dicembre 1994 n. 66 è pubblicata nel B.U. 11 gennaio 1995 n. 1;*

Nota all'articolo 7

- *Il Regolamento (CE) 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004 è pubblicato nella G.U.C.E. 28 ottobre 2004 n. L 325/4;*

Nota all'articolo 10

- *La legge 24 novembre 1981 n. 689 è pubblicata nella G.U. 30 novembre 1981 n. 329 S.O.;*
- *La legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982 n. 50;*

Nota all'articolo 12

- *La legge regionale 16 maggio 1988 n. 17 è pubblicata nel B.U. 1° giugno 1988 n. 22.*
-
-